

CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 11 DEL 25/02/2017 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamata

l'ordinanza n° 8/2017

Visto

che erroneamente è stata riportata come via interessata alla manifestazione carnevalesca via delle

Orchidee anziché via delle Ginestre:

Visto

l'art. 5 comma c) del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

l'art. 7 comma a) del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni ed il successivo regolamento di

attuazione di cui al decreto 495/92, integrato con decreto nº 610/96;

ORDINA

- 1. L'integrazione per Lunedì 27 Febbraio Sabato 4 Marzo 2017 alla chiusura al traffico veicolare ed istituzione del divieto di sosta con conseguente rimozione forzata, con spese a carico dei trasgressori/obbligati in solido, dalle ore 14.00 fino al termine della manifestazione, di:
 - Via delle Ginestre:

REVOCA

La chiusura di via delle Orchidee

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

Che è facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non attuare, anche parzialmente, quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale
- sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comuneamantea.gov.it;
- sarà trasmessa, per quanto di competenza, ai seguenti destinatari:
 - Prefetto di Cosenza;
 - b) Questura di Cosenza;
 - c) Stazione Carabinieri di Amantea:
 - d) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea:
 - Polizia Provinciale Cosenza:
 - Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - 118 Cosenza tramite ASP ex nº 1 Distretto di Amantea.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della normativa vigente in

